

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1215

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LUCA, BATTISTUZZI, SERRENTINO

Presentata il 24 luglio 1987

Norme sul passaggio di particolari categorie di tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di trasferire nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari tecnici laureati che abbiano acquisito il diritto di cui all'articolo 50, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mira in primo luogo a sanare alcune situazioni di fatto che, nello stesso articolo, hanno già riconoscimento.

Si ritiene necessario far cessare una assurda discriminazione nei confronti del personale altamente qualificato che opera a tempo pieno nelle università e che da anni svolge funzioni di docente (didattica e ricerca).

Si tratterebbe peraltro di una misura che riguarda un numero ben limitato di persone in possesso dei requisiti, già acquisiti, secondo quanto richiesto dal succitato articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Si sottolinea inoltre che il provvedimento non comporterebbe alcun aggravio finanziario, in quanto realizzerebbe una trasposizione di ruolo (avendo i due ruoli sviluppo retributivo simile) con contemporanea soppressione dei posti di tecnico laureato.

Analogo intervento è stato in passato proposto con vari disegni di legge, fra i quali si ricordano: il disegno di legge n. 236 (atto Senato), del 10 ottobre 1986; il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 febbraio 1975; il disegno di legge presentato dal Ministro della pubblica istruzione e nel testo di riferimento per la riforma universitaria elaborato dal senatore Cervone, nonché nel disegno di legge n. 1936, approvato dal Senato della Repubblica; il disegno di legge n. 807 (atto Camera), presentato il 9 novembre 1983.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

TABELLA ESPLICATIVA TRA LO STIPENDIO DI ASSISTENTE
E DI TECNICO LAUREATO

	Stipendio mensile di un assistente con 14 anni di anzianità	Stipendio mensile di un tecnico laureato con 14 anni di anzianità
Stipendio	979.936	831.133
Altri assegni	—	71.637
I.I.S.	711.619	711.619
Straordinario (media mensile 15 ore)	—	142.965
Totale lordo . . .		
	1.691.555	1.757.354
Ritenute . . .		
	340.679	362.415
Totale netto . . .		
	1.350.876	1.394.939

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I tecnici laureati di ruolo, che hanno acquisito il diritto di cui all'articolo 50, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, comprovato dall'attestato del preside della facoltà, richiesto dal citato articolo 50, e dal giudizio favorevolmente espresso dalla stessa, sono collocati in soprannumero, su richiesta, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari delle università, conservando ai fini economici e di progressione di carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

2. Detta domanda deve essere presentata dagli interessati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presso la stessa facoltà e per la disciplina nella quale gli interessati prestano servizio.

3. Il relativo provvedimento è attribuito alla competenza dei rettori delle università.

4. I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei tecnici laureati, in applicazione del disposto di cui sopra, sono soppressi.